

La disciplina nazionale. Nessuna censura

Fisco italiano promosso

Giorgio Gavelli

Una notizia buona e una meno. Potrebbero riassumersi così le conclusioni della Corte europea in relazione al caso Ecotrade. Agli effetti positivi derivanti dal riconoscimento del diritto alla detrazione Iva per gli operatori che siano incorsi in errori nel trattamento contabile degli acquisti intracomunitari e alle convincenti argomentazioni che il testo della sentenza consente di elaborare ai fini della difesa tributaria, si contrappone la delusione per la soluzione offerta alla prima questione pregiudiziale sottoposta all'attenzione dei giudici.

L'organo giudicante stabilisce, infatti, che non è in contrasto con la disciplina della sesta direttiva Iva (ora direttiva n. 2006/112), una normativa nazionale (quale è quella italiana) che stabilisca un limite temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, né è incompatibile con i principi comunitari la scelta del legislatore interno di attribuire all'Amministrazione finanziaria un termine (4 anni) per la rettifica e l'accertamento delle dichiarazioni fiscali che risulta più ampio rispetto a quello (2 anni) entro il quale il soggetto passivo può operare la suddetta detrazione.

Alla luce della decisione assunta, pertanto, perdono di rilievo le riserve espresse in dottrina in merito ad alcune recenti pronunce dell'agenzia delle Entrate, aventi a oggetto proprio il termine di scadenza per l'esercizio della detrazione dell'impo-

sta in ipotesi di accertamento fiscale.

Già con la risoluzione 228/E del 21 agosto 2007 (i cui contenuti sono ribaditi dalla più recente risoluzione 161/E del 18 aprile 2008), l'Amministrazione finanziaria - pronunciandosi sulla possibilità di recuperare il maggior tributo nascente dalla revisione di un accertamento doganale che comportava una rettifica dei dazi all'importazione, con conseguente incremento

della base imponibile e, dunque, della relativa Iva - aveva sottolineato come il contribuente fosse senz'altro legittimato a computare l'imposta accertata purché l'esercizio della detrazione avvenga nel rispetto dei termini biennali di cui all'articolo 19 del Dpr 633/72. Questo termine, tuttavia, decorre da momento in cui nasce il suddetto diritto e, quindi, dalla data d'effettuazione dell'originaria importazione, coincidente con l'accettazione della dichiarazione doganale.

Considerato il termine (triennale, nel caso della rettifica doganale) per l'effettuazione della procedura di revisione di cui all'articolo 11 del Dlgs 374/90, è evidente che l'operatore ha buone probabilità di vedere frustrato il proprio diritto al recupero della maggiore imposta accertata.

Il problema, quindi, è concreto e impone ai soggetti raggiunti da avvisi di accertamento ai fini Iva di ponderare attentamente la scelta se ricorrere o meno in Commissione. L'avvio del contenzioso appare, infatti, poco coerente con la volontà di esercitare la detrazione e, d'altra parte, considerati i tempi medi del giudizio, un eventuale esito sfavorevole interverrebbe oramai fuori tempo massimo per operare il recupero dell'imposta. Insomma, la diversità dei termini di detrazione e di rettifica, avallata dalla giurisprudenza comunitaria, è sicuramente un elemento aggiuntivo di valutazione per i contribuenti e i loro professionisti.

Le Entrate

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA

Risoluzione 21 agosto 2007, n. 228/E

- In caso di rettifica della bolletta doganale a seguito di revisione (eseguibile entro 3 anni dalla definitività dell'accertamento), l'obbligo di assolvimento dell'Iva e il conseguente diritto alla detrazione sorgono al momento di effettuazione dell'importazione che coincide con l'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio
- Il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato nei normali termini (articolo 19, comma 1, Dpr n. 633/1972)